

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

BRINDISI



SPETT/LE

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI OSTUNI

**OGGETTO: RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO  
N° RF6030200654/2008ANNO D'IMPOSTA 2003**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_; in qualità di  
Rappresentante Legale della Società a Responsabilità Limitata denominata  
\_\_\_\_\_ con sede legale ed amministrativa in \_\_\_\_\_ alla  
Via \_\_\_\_\_, esercente l'attività di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

Che, in data 19.11.2008 è stato notificato avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_, scaturito dal processo verbale di constatazione redatto in data 20 Febbraio 2008, dall'Agenzia delle Dogane - Circoscrizione Doganale di Brindisi.

Che, in data 15/12/08 con raccomandata datata 16/12/08 è stata proposta istanza di accertamento con adesione.

Che in data 19/01/09 l'ufficio delle Entrate di Ostuni accettava l'adesione e proponeva invito a comparire per il 23/02/09 alle ore 10,00.

Che, in talè data con il ricorrente non si dava seguito al contraddittorio e, lo stesso in data 01/04/08 al fine di meglio argomentare le proprie ragioni, depositava memorie difensive prot. 2009/008203.

**Che ad oggi l'Ufficio delle Entrate di Ostuni non si è attivato per formulare alcuna proposta di adesione.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Ricorre a codesta Spettabile Commissione Tributaria, adducendo quanto segue:

## FATTO

Nel suddetto verbale di accertamento, veniva contestato alla società in epigrafe:

- di aver emesso, alcune fatture di vendita relative ad autoveicoli acquistati da fornitori tedeschi, (vedasi tabella), applicando, impropriamente, il cosiddetto Regime del Margine incorporando cioè l'IVA nel prezzo complessivo di vendita, nonostante nelle suddette fatture di acquisto non fosse indicato ne' l'art. "par. 25 (§ 25) del margine tedesco o la dicitura "differenzbesteuer §25 A". cioè margine della legge fiscale tedesca. Per effetto di ciò, la società verificata, avrebbe dovuto emettere le fatture con l'applicazione dell'IVA afferente sull'intero corrispettivo realizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 427/93, integrando, inoltre, il documento di acquisto (fattura del cedente comunitario) dell' IVA al 20% ossia,

**IMPONIBILE € 31.450,00 + IVA 20% PARI A € 6.290,00**, e annotarlo sul registro delle vendite e degli acquisti come disposto dall'art. 46 del D.L. 331/93; **Principio della tassazione nel Paese di destinazione.**

### ELENCO OPERAZIONI IN ARGOMENTO:

FATTURA DI ACQUISTO			FORNITORE	FATTURA DI VENDITA		
N.	DEL	IMPORTO €	INTRA – UE MATRICOLA VEICOLO	N.	DEL	IMPORTO €
10	13/01/03	2.100,00	RUGGERO ZFA18200004435793	25	24/01/03	2.500,00
-	05/02/03	1.700,00	AUTOMOBILE SAHIN ZFA17600004191180	55	10/02/03	2.200,00
066559	30/01/03	2.500,00	SAGGIO AUTOHAUS ZFA14600008549021	61	15/02/03	3.000,00
56567	26/02/03	1.750,00	MG FAHRZEUGHANDEL ZFA17600004105607	101	15/03/03	2.200,00
066536	29/01/03	3.100,00	SAGGIO AUTOHAUS ZLA84000001370723	102	15/03/03	3.600,00
56567	26/02/03	1.500,00	MG FAHRZEUGHANDEL VFIBBOSOF21645673	120/03	05/04/03	1.950,00
56567	03/04/03	100,00	MG FAHRZEUGHANDEL ZFA14600001641746	145/03	05/05/03	600,00
068047	01/04/03	4.800,00	SAGGIO AUTOHAUS ZFA18800005005784	156/03	05/05/03	5.300,00
56567	05/06/03	800,00	MG FAHRZEUGHANDEL ZFA22000012243358	188/03	18/06/03	1.400,00

56567	15/09/03	200,00	MG FAHRZEUGHANDEL 0657161	260/03	23/09/03	1.000,00
-	14/05/03	700,00	SASAI KFZ-HANDEL ZFA170000005105536	204/03	05/07/03	1.150,00
-	14/05/03	100,00	SASAI KFZ-HANDEL ZFA17000000347678	215/03	11/07/03	600,00
-	24/02/03	1.400,00	DIETZ & DI GLORIA ZFA18700000159223	287/03	08/10/03	1.800,00
-	24/02/03	3.000,00	DIETZ & DI GLORIA WFOAXXGAJAVD34573	110/03	05/04/03	3.500,00
-	24/02/03	2.700,00	DIETZ & DI GLORIA KMHAB51GPXU153199	79	01/03/03	3.150,00
-	17/09/03	5.000,00	EKEN AUTOMOBILE WOLOTGF48X5007291	377/03	19/12/03	5.600,00
<b>TOTALE 31.450,00</b>				<b>TOTALE</b>		<b>39.550,00</b>

Per quanto innanzi si precisa quanto appresso.

I fornitori tedeschi, innanzi elencati, per errore materiale, dovuto a dimenticanza, nelle cessioni da loro effettuate, hanno ommesso di indicare “**par. 25 (§25) e/o differenzbesteuer §25 A**”.

Tanto è, che le fatture di acquisto, pur in mancanza del timbro, non presentavano ne' presentano “IVA ESPOSTA”; vi e' solo l'indicazione dell'imponibile, cioè dell'affare concluso. Ad ogni buon conto il sottoscritto si e' attivato presso i fornitori interessati, i quali hanno rilasciato idonea documentazione comprovante che le operazioni poste in essere erano e sono soggette a Regime del Margine.

Successivamente, il sottoscritto, ha provveduto a conferire incarico alla Dott.ssa Postorino Lina, affinché nella sua qualità di traduttrice, effettuasse una Perizia-Traduzione Giurata che ne attestasse e certificasse i contenuti Tecnico-Giuridici dei documenti rilasciati dai fornitori in lingua tedesca.

Dalla Perizia-Traduzione Giurata e, in riferimento all'elenco delle operazioni contestate emerge la seguente situazione:

1. Automobile Sahin fatt. del 05/02/2003 € 1.700,00 protocollo n.59, allegata Dichiarazione in Lingua tedesca datata 12/12/2008 e dicitura in calce alla Fattura “Lieferung Gemass § 25 A”, traduzione giurata in lingua italiana della Dichiarazione e della Fattura;

2. Saggio Autohaus fatt. n. 66559 del 30/01/2003 € 2.500,00 protocollo n.47, fatt. 66536 del 29/01/2003 € 3.100,00 protocollo n.40 e Fatt. n. 68047 del 01/04/2003 € 4.800,00 protocollo n.158, per un totale di € 10.400,00 allegata Dichiarazione in Lingua tedesca datata 28/11/2008 e dicitura su tutte le fatture in esame “ Lieferung erfolgt gemass §25a”, traduzione giurata in lingua italiana della Dichiarazione e di tutte le fatture ;
3. SASAI KFZ-HANDEL fatt. del 14/05/2003 per un totale di € 800,00, protocollo n.188 dicitura sulla fattura “ Lieferung Erfolgt gen. §25” e traduzione giurata in lingua italiana della fattura;
4. DIETZ & DI GLORIA Fatt. del 24/02/2003 per un totale di € 7.100,00 protocollo n.83, allegata Dichiarazione in Lingua tedesca e dicitura sulla fattura “Lieferung nach §25a USTG (Differenzbesteuerung)”, traduzione giurata in lingua italiana della Dichiarazione e della fattura;
5. EKEN AUTOMOBILE fatt. del 17/09/2003 € 5.000,00 protocollo n.336, allegata Dichiarazione in Lingua tedesca datata 12/12/2008, dicitura sulla fattura “Lieferung nach Par. 25a UstG (Differenzbesteuerung)”, traduzione giurata in lingua italiana della Dichiarazione e della fattura.
6. MG Fahrzeughandel fatt.56567 del 26/02/2003 € 1.500,00 protocollo n.94, fatt. n. 56567 del 05/06/2003 € 800,00 protocollo n.228, fatt. 56567 del 15/06/2003 € 200,00 protocollo n.333 per un totale di € 2.500,00, allegata Dichiarazione in Lingua tedesca datata 12/12/2008 e dicitura su tutte le fatture in esame “Der Verkauf erfolgt nach §25a des UstG”, traduzione giurata in lingua italiana della Dichiarazione e di tutte le fatture.

Restano escluse dall'elenco tradotto le fatture seguenti:

1. MG Fahrzeughandel fatt. n. 56567 del 26/02/2003 € 1.750,00 prot. 91 e fatt. n. 56567 del 03/04/2003 € 100,00 prot. 162 per un totale di € 1.850,00;
2. Ruggero fatt. n. 10 del 13/01/2003 € 2.100,00 protocollo n.45; per le quali non si e' riusciti ad avere dal fornitore idonea documentazione, ma che erano comunque state assoggettate, giustamente, a Regime del Margine in quanto gli acquisti non presentavano IVA esposta.

## DIRITTO

La mancanza della dicitura “**par. 25 (§ 25)** fatture fornitori in linea di principio non esclude il “**regime del margine**” a favore del regime ordinario, rilevante è la presenza dell’iva esposta in fattura, se vi è Iva esposta si è in presenza del **regime ordinario**, diversamente si è in presenza dell’applicazione del regime del margine cioè l’applicazione dell’imposta sull’affare concluso poiché non vi è la possibilità di detrarre l’iva in quanto non autonomamente evidenziata.

**La circolare ministeriale n° 40 del 18/07/03** detta le linee guida, dispone le modalità, chiarisce i dubbi, riporta esempi esplicativi sul regime Iva applicabile agli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati correlandoli al regime del margine. La circolare n°40 al 10° capoverso teste’ recita “**la normativa nazionale in materia del regime del margine, in aderenza di a quanto previsto dalla 7° dir. CE del 14/02/94 n° 94/5/CE ha come scopo quello di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di Iva che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata.**” Dispone inoltre, la condizione che il rivenditore soggetto di imposta in ITALIA, abbia acquistato i beni da:

privato consumatore; operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione; soggetto passivo in franchigia; **soggetto passivo comunitario che ha applicato il margine.** Dispone infine la **OPPORTUNITA’** (non l’obbligo) che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti l’annotazione che trattasi di operazione soggetta al margine, tanto è che anche in presenza di una fattura con l’annotazione del regime del margine lo stesso non è applicabile quando vi sono elementi oggettivi che fanno desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomento. Nella fattispecie che ci interessa la inapplicabilità del margine da parte del cedente comunitario non è stata né acclarata ne contestata, anzi gli stessi cedenti comunitari hanno rilasciato idonea dichiarazione di responsabilità tradotta ed allegata alla perizia-traduzione giurata. Pertanto la società ricorrente, in presenza di fatture senza Iva esposta assoggettate al margine dall’operatore comunitario, ha effettuato la cessione con il margine.

Per quanto innanzi, Voglia codesto Spettabile Ufficio, in **via principale**, **ANNULLARE** l’avviso di Accertamento pari a € 6.290,00, poiché trattasi palesemente di operazioni soggette a Regime del Margine di cui all’art.36 del

D.L. 41 del 23/2/95 n. 85, non presentando le Fatture di Acquisto l'IVA esposta, **in via subordinata**, riconoscere l'applicazione del Regime del Margine per le fatture corredate di idonea documentazione, inserite nella Perizia Giurata (€ 27.500,00 + IVA 20% PARI A € 5.500,00).

Da cio' si avrebbe un addebito di imposta pari a € 790,00 (€ 3.950,00+IVA 20% PARI A € 790,00)

Riconoscere al ricorrente le spese processuali.

San Michele Salentino li' 15/04/09

(Legale Rappresentant<sup>a</sup>)

si allega:

- originali n. 10 fatture di acquisto originarie in lingua tedesca;
- copia n. 10 fatture di acquisto con l'indicazione Regime del Margine (Par. § 25 o dicitura differenzbesteuer);
- originali n. 5 convalida dei fornitori intra-ue in Lingua Tedesca;
- copie n. 5 convalida dei fornitori intra-ue in Lingua Tedesca;
- Relazione Giurata su traduzioni Documentali dalla Lingua Tedesca;
- copia n. 13 fatture in esame emesse dalla Soc. S.AUTO;
- copia estratto Registro di Carico e Scarico per Autoveicoli in Deposito;
- copia n. 3 Fatture di acquisto escluse;
- copia estratto Registro Acquisti anno 2003,
- copia estratto Registro Vendite anno 2003.
- Circolare n°40 del 18/07/03

N.B. AL FINE DI CODIFICARE LE COPIE DOCUMENTALI, LE OPERAZIONI SONO STATE SOTTOLINEATE IN ROSSO ED ATTRIBUITO UN NUMERO PROGRESSIVO DI RIFERIMENTO, PER LE FATTURE CORREDATE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE, ED IN NERO LE FATTURE NON CORREDATE DI ALCUNA DOCUMENTAZIONE.





DELEGA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente processo nell'eventuale giudizio cautelare di ottemperanza ed esecutivo con facoltà di conciliare il dott. Cosimo Palmisano dell'Ordine del C.D.L. di Brindisi e dei Revisori Contabili e L'Avv. Rocco Suma con studio in Ceglie Messapica alla Via Giustino fortunato 5 nel quale eleggo domicilio, ai quali è data facoltà di rappresentarmi in maniera congiunta o disgiunta.

Il ricorrente

Visto: è autentica

I difensori.

## ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, D.Lgs 31 dicembre 1992 – n. 546, che il presente ricorso venga discusso in pubblica udienza.

I sottoscritti Dott. Cosimo Palmisano e Avv. Rocco Suma in qualità di difensori abilitati dal sig. \_\_\_\_\_ nella presente controversia, attestano, ai sensi dell'art. 22 c.3 del d.Lgs 546/92, che questo ricorso è conforme all'originale presentato all'Agenzia delle Entrate di Ostuni in data 15.04.2009 prot. 2009/009338.

Il ricorrente

I difensori

